



ATTO N. 1685

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 653 del 18/06/2018)

***“NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE CHE OPERANO NELL'AMBITO
DELL'INFORMAZIONE LOCALE”***

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 20/06/2018*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 21/06/2018



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 653 SEDUTA DEL 18/06/2018

OGGETTO: Disegno di legge: “Norme in materia di sostegno alle imprese che operano nell'ambito dell'informazione locale”. Adozione.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Catuscia Marini**

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 22 pagine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Fabio Paparelli avente ad oggetto: "--**Norme in materia di sostegno alle imprese che operano nell'ambito dell'informazione locale**-- **Adozione.**";

Vista la deliberazione n. 578 del 23 maggio 2016 con la quale è stato istituito apposito gruppo di lavoro al fine di avviare l'attività di predisposizione del disegno di legge in materia di mass media locali;

Dato atto che il gruppo di lavoro ha concluso i propri lavori con la predisposizione di una proposta di legge di cui alla deliberazione n. 1165 del 17 ottobre 2016 da sottoporre all'esame degli stakeholders e al confronto con il quadro normativo nazionale e regionale di riferimento;

Dato atto, altresì, che la proposta di legge di cui alla citata D.G.R. 1165/2016 è stata oggetto delle opportune modifiche e integrazioni derivanti dal coordinamento delle disposizioni normative con quelle dettate dalla legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 "Norme in materia di comunicazione" che interviene in materia di comunicazione istituzionale della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa regionale;

Visti il parere e le osservazioni formulate dal Comitato Legislativo nella seduta del 8 giugno 2018;

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 31, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, che si allega;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "--"Norme in materia di sostegno alle imprese che operano nell'ambito dell'informazione locale."-- Adozione.", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore Fabio Paparelli di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

Oggetto: Disegno di legge: “Norme in materia di sostegno alle imprese che operano nell’ambito dell’informazione locale”. Adozione.

RELAZIONE

Disegno di legge: “Norme in materia di sostegno alle imprese che operano nell’ambito dell’informazione locale”. Adozione.

La Regione Umbria considera il ruolo dell’informazione un bene di assoluto interesse pubblico, in tal senso lo Statuto all’art. 21 statuisce che la Regione favorisce il pluralismo dei mezzi di informazione e di comunicazione.

Le politiche regionali hanno riservato un’attenzione al settore dell’informazione dei mass media locali, prevedendo con la l. r. 11 gennaio 2000, n. 3, tra l’altro, interventi sull’emittenza radiotelevisiva locale. Recentemente, la l. r. 29 dicembre 2014, n. 28, di istituzione del Co.Re.Com., ha introdotto una sostanziale modificazione, abrogando il titolo III della l. r. 11 gennaio 2000, n. 3 e le relative previsioni sull’emittenza radiotelevisiva locale.

Il mutato contesto dell’informazione in Umbria, è caratterizzato da una profonda crisi dell’emittenza privata e dell’intero sistema informativo regionale – evidenziata dalle istituzioni pubbliche regionali e denunciata, nell’anno 2016, dall’Associazione stampa umbra - e che ha prodotto una grave ricaduta sul piano dell’occupazionale, aggravata dalla mancanza di risorse finanziarie, causata dalla contrazione dei fondi nazionali per l’editoria, mentre l’assenza di provvidenze per il digitale sta condizionando fortemente anche la qualità editoriale ed informativa. Ciò ha contribuito a produrre una riduzione dei servizi e programmi autoprodotti, con una perdita di lettori e telespettatori e conseguentemente pubblicità.

Tale quadro richiede un intervento, anche di carattere sistemico, nella direzione di una qualificata comunicazione istituzionale ed informazione dei cittadini, con particolare attenzione alle imprese di informazione locale, nella loro attuale e nuova strutturazione e alle professionalità che sono impiegate nel settore, di cui si evidenzia il rispetto della disciplina in materia di regolarità del contratto di lavoro giornalistico, della regolarità contributiva, del riconoscimento della normativa sull’equo compenso per la figura dei collaboratori.

La proposta di provvedimento di legge - che rientra ai sensi dell’ art. 117, comma 3 della Cost. nella materia “ ordinamento della comunicazione “, in cui si esercita la potestà legislativa concorrente delle Regioni, e riconosciuta come vera e propria competenza riservata dell’intervento normativo della regione, per la stretta commessione tra materia “ordinamento della comunicazione” e l’ambito di tutela del diritto all’informazione ed alla libera manifestazione del pensiero e, per certi versi, alla libera attività d’impresa (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 324 del 2003) - si intende caratterizzare come una normativa quadro, che individua ambiti di interventi al sostegno materiale e immateriale alle imprese di informazione locale, di incentivazione al mantenimento e all’ingresso di nuovo capitale umano, oltre al rafforzamento di quello delle imprese stesse per la realizzazione di nuovi investimenti, anche per il tramite della leva fiscale regionale.

Vuole altresì connotarsi come un quadro normativo flessibile, proiettato sulle esigenze di un progressivo aggiornamento del settore che si caratterizza per la costante innovazione tecnologica, dalla digitalizzazione e dalla multimedialità. Una disciplina rigida e costringente infatti non può agevolare le politiche della informazione e della comunicazione regionale, sottoposte ad un tendenziale mutamento, dettato dalle nuove tecnologie informatiche; deve essere altresì rispettosa dei principi

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

fondamentali individuati dal legislatore statale e quelli discendenti dalle direttive comunitarie in materia di comunicazioni.

Per quanto attiene all'informazione e alla comunicazione istituzionale, si deve tener conto della disciplina prevista dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 e degli aspetti circa la difficile o mancata attuazione della stessa, in particolare per quanto attiene agli enti pubblici di ridotte dimensioni.

La proposta di intervento legislativo di sostegno regionale si contestualizza con la legge 26 ottobre 2016, n. 198 "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale".

La presente proposta normativa si coordina e si integra con il quadro normativo regionale di riferimento ed in particolare con la legge regionale 11 Gennaio 2000, n. 3 "Norme in materia di comunicazione" che interviene in materia di comunicazione istituzionale della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa regionale.

La proposta è composta da 11 articoli:

L'articolo 1 denominato "Oggetto e finalità" afferma il ruolo che la Regione intende svolgere nella promozione dell'informazione per favorire la partecipazione democratica dei cittadini, sostenendo la presenza e lo sviluppo di imprese dei mass media locali, mediante la tutela del lavoro e della professionalità degli occupati nelle imprese dell'informazione, rispettando la disciplina contrattuale del settore e della normativa di equa retribuzione del lavoro giornalistico. La Regione promuove con la presente legge la più ampia informazione sull'attività istituzionale e sul proprio operato anche al fine di favorire la partecipazione democratica dei cittadini mediante iniziative di comunicazione direttamente gestite dalla Regione stessa, dagli enti locali o dagli organi di informazione operanti nel territorio regionale.

L'art. 2 denominato "Ambito di applicazione", prevede quali sono i soggetti imprenditoriali con sede legale e operativa nel territorio della Regione sottoposti alla presente disciplina di legge e i relativi ambiti di attività. Nell'elencazione vengono ricompresi oltre alle emittenze televisive, radiofoniche, della carta stampata, quotidiana e periodica, anche nella forma online, le agenzie di stampa quotidiana, anche gli uffici stampa.

La norma di cui all'art. 3 denominata "Misura di sostegno" prevede le misure di sostegno alle imprese al fine di favorirne la presenza e il loro sviluppo. La Giunta regionale programma annualmente gli interventi da finanziare attraverso l'approvazione di un apposito programma sentita la commissione consiliare competente.

La norma di cui all'art. 4 denominata "Tipologie degli interventi", prevede una pluralità di interventi qualificati e mirati, volti a sostenere il settore dell'informazione dei mass media locale. Gli ambiti che sono individuati dalle lettere dalla a) alla e), si qualificano per rispondere alle sfide che presenta l'innovazione tecnologica e le nuove modalità operative, utilizzando "piattaforme distributive", privilegiando un regime di collaborazione tra tutti i soggetti del sistema giornalistico e radiotelevisivo e di modernizzazione del sistema regionale di produzione e distribuzione e vendita della stampa locale, quotidiana e periodica (lettere a) e b)). Si intende stimolare iniziative di autoproduzione, progetti editoriali e iniziative di autoimpiego dei giovani professionisti, fino al sostegno dell'occupazione (lettere da d) ad e) .

La norma dell'art. 5 denominata "Requisiti per accedere al finanziamento degli interventi" introduce in forma di dettaglio i requisiti che la singole imprese di settore devono possedere, qualora accedono ai benefici finanziari previsti dalla legge. E' rimessa alla ulteriore definizione, disposta con deliberazione della Giunta regionale, la quantificazione delle redazioni giornalistiche delle emittenze radiofoniche via etere (punto 3), lettera b)), di quelle per la stampa quotidiana (punto 3), lettera e)), e di quelle delle

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

stampa periodica (punto 3), punto f)); di quelle delle agenzie di stampa quotidiana (punto 2), lettera h) e per gli uffici stampa (punto 2, lettera i)).

Al riguardo l'art. 6 denominato "Comitato regionale per la verifica e il monitoraggio" prevede l'istituzione un Comitato permanente presso l'Assessorato regionale competente in materia di Attività produttive e lavoro i cui componenti, rappresentanti delle categorie professionali dell'informazione, unitamente a quelli dell'Associazione dei Comuni d'Italia del CO.RE.COM, che avrà il compito di monitorare l'attuazione della legge e gli interventi programmatici annuali previsti della legge stessa. La norma prevede che i componenti intervengono alle sedute del Comitato in forma gratuita.

Al riguardo l'art. 7 denominato "Forme di collaborazione per l'informazione istituzionale", contiene la previsione finalizzata a promuovere i servizi di informazione forniti da parte dei soggetti dell' ambito pubblico regionale, quelli del sistema sanitario regionale, le agenzie, enti e società controllate dalla regione affinché individuino uffici stampa all'interno di ogni singolo ente o a beneficio di più enti. Tale previsione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

La norma dell'art. 8 " Controllo e revoca dei finanziamenti ", prevede una procedura di controlli, attribuita alla Giunta regionale, disciplinata da protocolli d'intesa con l' organo qualificato, qual è il Co.Re.Com., che potrà avere esiti di una verifica sostanziale circa il mancato rispetto dei requisiti fissati dalla normativa regionale.

La norma dell'art. 9 denominato " Aiuti di stato", prevede che i contributi di cui alla presente legge sono sottoposti al rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

La norma dell'art. 10 " Clausola valutativa", attribuisce alla Giunta regionale di rendere conto alla commissione competente dell' Assemblea legislativa, con cadenza annuale del processo di attuazione degli interventi finanziari che ha adottato; con cadenza triennale quest'ultimo Organo, coinvolgendo il Co.Re.Com e le associazioni della stampa umbre, provvederà a redigere un analitico rapporto sullo stato delle imprese di informazione umbre.

L'art. 11 " Norma finanziaria " prevede che il Programma annuale di cui all'art. 3, comma 2 individua gli interventi previsti dall'art. 4 unitamente alle relative risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle specifiche misure previste dei programmi operativi regionali e con altre risorse nazionali o comunitarie. La Giunta regionale con il programma annuale di cui all'art 3, comma 2 determina, oltre alla tipologia di interventi da finanziare, le modalità e i termini di individuazione e utilizzo di tali risorse. Per l'anno 2018 sono finanziati gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1 lettera f) con risorse pari ad euro 150.000,00 rivenienti dalle risorse residue assegnate in gestione a Sviluppumbria Spa di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 433 "Avviso Pubblico per le Imprese "Incentivi all'assunzione di lavoratori/lavoratrici over 30 in mobilità ovvero disoccupati o percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro con aziende cessate o in procedura concorsuale"- Approvazione Schema." a favore di Sviluppumbria S.p.A. e attualmente disponibili nel bilancio della società. Le risorse indicate sono comprese tra la "Risorse residue" indicate da Sviluppumbria S.p.A. nella "Nota stato di attuazione dell'avviso over 30 al 31 dicembre 2017" acquisita agli atti del Servizio Politiche industriali e competitività del sistema produttivo - TR.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La proposta del presente disegno di legge ha la come finalità quella di introdurre una nuova disciplina organica riferita al sistema dell'informazione locale, costituito dalle imprese che operano nella Regione e dai professionisti impiegati, tenuto conto della contingenza critica sotto il profilo occupazionale.

L'esame puntuale delle disposizioni che si intendono introdurre sotto lo specifico punto di vista del loro impatto finanziario è riportato come segue:

L'articolo 1 "Oggetto e finalità" afferma il ruolo che la Regione intende svolgere nella promozione dell'informazione per favorire la partecipazione democratica dei cittadini,

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sostenendo la presenza e lo sviluppo di imprese dei mass media locali, mediante la tutela del lavoro e della professionalità degli occupati nelle imprese dell'informazione, rispettando la disciplina contrattuale del settore e della normativa di equa retribuzione del lavoro giornalistico, mentre l'**art. 2**, denominato "Ambito di applicazione", individua le imprese che operano nell'ambito dell'informazione locale, iscritte nel registro degli operatori della comunicazione nel territorio regionale. Entrambe le disposizioni di natura ordinamentale e programmatica non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

L'art 3, al comma 1 raggruppa le misure di sostegno che si intende realizzare con la legge, elencate in tipologie di intervento al successivo articolo 4, distinte in tre macrocategorie che delineano gli indirizzi e le finalità perseguite con gli stessi. In particolare gli interventi contemplati al successivo articolo 4 sono volti: a) alla tutela del lavoro; b) alla promozione dell'innovazione tecnologica; c) al riconoscimento della comunicazione istituzionale come funzione svolta dalla pubblica amministrazione a tutela del diritto di informazione del cittadino.

Il comma 2. prevede che annualmente la Giunta regionale approvi il Programma annuale degli interventi da realizzare e finanziare nell'esercizio, tra quelli contemplati dalla legge all'articolo 4. Il Programma rappresenta, pertanto, lo strumento operativo per la concreta programmazione degli interventi da realizzare, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e ad essi destinati.

Al finanziamento del Programma annuale viene destinata per gli esercizi 2018-2020 una quota delle risorse dei Programmi Operativi Regionali dei Fondi Strutturali (POR FESR 2014-2020 e POR FSE 2014-2020) nelle misure di seguito indicate e nel rispetto dei parametri previsti:

POR FESR 2014-2020 quota annua destinata agli interventi di cui alle lettere a), b), d) fino ad una spesa annua massima di euro 580.000,00 per complessivi 1.740.000,00 nel triennio 2018-2020:

- Asse I "Ricerca e innovazione" – Priorità di investimento Azione 1.3.1. "Aumento dell'incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza".
Nel bilancio regionale 2018-2020 le risorse sono stanziare alla Missione14 Programma 05 Titolo 2, capitolo 06724 voci 8020/8025/8038
- Asse III "Competitività delle PMI" – Priorità di investimento Azione 3.4.1. "Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo".
Nel bilancio regionale 2018-2020 le risorse sono stanziare alla Missione 14 Programma 05 Titolo 2, al capitolo 06725 voci 8020/8025/8038.

POR FSE 2014-2020 quota annua destinata agli interventi di cui alle lettere c), d.) g), h) fino ad una spesa annua massima di euro 50.000,00 per complessivi 150.000,00 nel triennio 2018-2020:

- Asse I "Occupazione" – Priorità di investimento 8.1 "Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale" – Risultato atteso:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

“Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata”.

Nel bilancio regionale le risorse sono stanziare alla Missione 15 Programma 04 Titolo 1, Capitolo B2804, voci 8020/8025/8045

La quota parte della dotazione determinata dai programmi POR FESR 2014-2020 e POR FSE 2014-2020, da destinare agli interventi del programma annuale di cui all’articolo 3, comma 2 viene quindi stimata fino ad un massimo di € 630.000,00 annui.

Le risorse finanziarie sopra indicate sono state individuate nell’ambito del piano finanziario delle misure dei Programmi operativi regionali (FESR e FSE) riconducibili agli interventi previsti dalla presente legge a favore del sistema dell’informazione locale. Le risorse individuate sono pertanto già iscritte nel bilancio regionale nell’ambito delle misure per le quali non sono state ancora avviate le relative azioni e attività.

Per il solo esercizio 2018 gli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) vengono finanziati con le risorse residue pari ad euro 150.000,00 trasferite dalla Regione con Deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 433 “Avviso Pubblico per le Imprese “Incentivi all’assunzione di lavoratori/lavoratrici over 30 in mobilità ovvero disoccupati o percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro con aziende cessate o in procedura concorsuale”- Approvazione Schema.” a favore di Sviluppumbria S.p.A. e non ancora utilizzate dalla società stessa, come indicato dalla “Nota stato di attuazione dell’avviso over 30 al 31 dicembre 2017” acquisita agli atti del Servizio Politiche industriali e competitività del sistema produttivo - TR. Le risorse sono attualmente disponibili nel bilancio di Sviluppumbria S.p.A. esercizio 2018 per la somma di euro 150.000,00, per le quali il Programma di cui all’articolo 3, comma 2 ne prevederà un utilizzo diretto nell’anno 2018 da parte della società medesima sulla base di una convenzione con la Regione. Tali risorse vengono quindi destinate con la presente legge al finanziamento per l’anno 2018 degli interventi di sostegno, a favore delle imprese che operano nel settore della comunicazione, per le finalità di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e).

L’art. 4 “Tipologie degli interventi” individua le diverse tipologie di interventi e iniziative previste dalla legge per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1 e dall’articolo 3.

Gli interventi di cui alla lettera a) prevedono la realizzazione, da parte di un’impresa singola o mediante contratti di rete tra imprese, di progetti caratterizzati da innovazione tecnologica avanzata anche digitale, finanziati con contributi fino al 40% dell’investimento complessivo attivato ogni anno. L’onere finanziario annuale stimato per il finanziamento di tale tipologia di intervento è pari ad euro 80.000,00. Per la stima si è tenuto conto delle esperienze maturate per effetto dei bandi adottati dai Servizi regionali competenti in materia di aiuti alle imprese in base ai quali, annualmente, sono stati presentati uno o due progetti, caratterizzati da innovazione tecnologica avanzata e da contenuti progettuali che presentano l’utilizzo di soluzioni e formati digitali, di importo non superiori ad euro 200.000,00 su cui è stato possibile determinare l’onere finanziario previsto per gli interventi della lettera a).

La lettera a) comprende, inoltre, interventi finalizzati all’acquisizione di tecnologie digitali di minore entità per i quali si prevede un contributo del 50% dell’investimento realizzato. L’onere stimato è di circa 100.000,00 avendo ipotizzato la realizzazione di tali interventi da parte di 10 imprese ogni anno per un investimento complessivo pari a 200.000 euro ed un contributo del 50% pari a circa 100.000,00 euro. Anche in questo caso, per la stima degli interventi si è

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tenuto conto delle esperienze maturate per effetto dei bandi adottati dai Servizi regionali competenti in materia di aiuti alle imprese in base ai quali, annualmente, sono stati presentati circa 10 progetti finalizzati all'acquisizione di tecnologie digitali il cui contributo medio ammonta ad euro 10.000,00 per un onere finanziario complessivo pari ad euro 100.000,00 come previsto per gli interventi della lettera a).

Gli interventi di cui alla lettera b) prevedono il sostegno agli investimenti in tecnologie innovative quali quelle relative alla stampa digitale con l'acquisto e l'implementazione di macchinari per i quali viene previsto un contributo pari al 25% dei costi di acquisizione o locazione finanziaria. Per il finanziamento di tali interventi viene stimato un onere annuo di circa 250.000 euro. Per la stima si è tenuto conto delle singole richieste avanzate in sede di partecipazione ai bandi di finanziamento alle imprese innovative finalizzate all'acquisto di macchinari per la stampa digitale ad alta tecnologia il cui costo ammonta ad euro 1.000.000,00 con possibilità di finanziamento fino ad un massimo del 25% e comunque non superiore ad euro 250.000,00.

Gli interventi di cui alla lettera c) prevedono la realizzazione da parte dei media locali di iniziative volte a diffondere la conoscenza dei bandi finanziati con risorse comunitarie a sostegno delle piccole e medie imprese presenti nel territorio regionale nonché l'autoproduzione di contenuti inerenti le tradizioni, la cultura e la storia umbra. La spesa massima stimata per tali interventi è pari a euro 30.000,00/50.000,00 fino a completo utilizzo delle risorse dedicate alla comunicazione dei fondi strutturali.

Gli interventi previsti alla lettera d) consistono in iniziative a favore dell'autoimpiego e della creazione di imprese e start up da parte di giornalisti o pubblicisti disoccupati o percettori di ammortizzatori sociali. La relativa spesa viene stimata in circa 150.000,00 euro ipotizzando fino ad un massimo di 6 nuove iniziative di impresa o di autoimpiego ed un contributo fino ad euro 25.000,00 a favore di ogni singola iniziativa. Per la stima si è tenuto conto delle richieste avanzate in iniziative analoghe a favore dell'autoimpiego e della creazione di imprese e start up di soggetti disoccupati o percettori di ammortizzatori sociali inserite in bandi precedenti. In base a tali esperienze maturate in settori analoghi a quelli disciplinati dalla presente legge, si ritiene che possano essere presentati n. 6 progetti ogni anno con un contributo ammissibile non superiore ad euro 25.000,00 per ogni singolo progetto. Si ipotizza che tali interventi possono essere finanziati anche attraverso l'allocatione di risorse residuali utilizzate per progetti analoghi riconducibili alle finalità previste dalla presente legge e disponibili sui fondi di rotazione di cui alla legge regionale 18 agosto 1987, n. 40 (Istituzione di un fondo per favorire lo sviluppo dell'occupazione giovanile) e di microcredito di cui alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese).

Gli interventi di cui alla lettera e) prevedono la stabilizzazione e l'assunzione di personale giornalistico, tecnico e amministrativo. Per la quantificazione della spesa si è ipotizzato la stabilizzazione di circa 15-20 unità di personale, anche con disabilità, il cui contributo unitario è stimato in euro 7.000,00/10.000,00. Per la stima si è tenuto conto delle richieste avanzate in iniziative analoghe a favore di imprese che procedono alla stabilizzazione e all'assunzione di personale inserite in bandi precedenti. In base a tali esperienze maturate in settori analoghi a quelli disciplinati dalla presente legge, si ritiene che possano essere presentati ogni anno progetti che richiedano un contributo ammissibile non superiore ad euro 7.000,00/10.000,00 per ogni singola unità assunta.

La spesa complessiva derivante da tali interventi viene stimata in euro 150.000,00.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'art. 5 "Requisiti per accedere al finanziamento degli interventi" individua in modo analitico i requisiti che devono possedere le imprese per accedere al finanziamento regionale. La disposizione è di carattere procedurale e non comporta oneri finanziari.

L'art. 6 denominato "Comitato regionale per la verifica e il monitoraggio" prevede l'istituzione di un Comitato permanente presso l'Assessorato regionale competente in materia di Attività produttive e lavoro i cui componenti, rappresentanti delle categorie professionali dell'informazione, unitamente a quelli dell'Associazione dei Comuni d'Italia del CO.RE.COM, che avrà il compito di monitorare l'attuazione della legge e gli interventi programmatici annuali previsti della legge stessa. La norma prevede che i componenti intervengono alle sedute del Comitato a titolo gratuito e in assenza di rimborsi spese. La disposizione non produce pertanto effetti finanziari.

L'art. 7 denominato "Forme di collaborazione per l'informazione istituzionale", contiene una norma di indirizzo finalizzata a sviluppare i servizi di informazione forniti da parte dei soggetti dell'ambito pubblico regionale, del sistema sanitario regionale, delle agenzie, enti e società controllate dalla regione affinché gli enti stessi si attivino per la costituzione di uffici stampa (anche in forma associata). La norma di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari.

L'art. 8 "Controllo e revoca dei finanziamenti", attribuisce alla Giunta regionale la potestà di controllo sulla corretta gestione dei finanziamenti erogati alle imprese, avvalendosi del Co.Re.Com, depositario dei dati delle imprese stesse. Tale disposizione di carattere ordinamentale non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'art. 9 "Aiuti di stato", assicura il rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa comunitaria nell'attribuzione dei benefici finanziari previsti dalla legge e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'art. 10 "Clausola valutativa", consente all'Assemblea legislativa, d'intesa col Co. Re. Com. un controllo sull'applicazione della normativa, introducendo con la redazione di un rapporto triennale, una forma di trasparenza e pubblicità del settore delle imprese dell'informazione locale. La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

RIEPILOGO EFFETTI FINANZIARI DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DDL

DISPOSIZIONE	MORFOLOGIA SPESA	NATURA SPESA	ONERI FINANZIARI			SALDO DA FINANZIARE			COPERTURA FINANZIARIA			SPESA COMPLESSIVA
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
Articolo 4, comma 1, lettere a), b), d)	pluriennale	spesa c/capitale	580.000,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	Missione 14- Programma 05- Titolo 2	Missione 14- Programma 05- Titolo 2	Missione 14- Programma 05- Titolo 2	1.740.000,00
Articolo 4, comma 1, lettere c)	pluriennale	spesa corrente	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	Missione 15- Programma 04- Titolo 1	Missione 15- Programma 04- Titolo 1	Missione 15- Programma 04- Titolo 1	150.000,00
Articolo 4, comma 1, lettere e)	annuale	spesa corrente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bilancio Sviluppumbria spa	-	-	150.000,00

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: “Norme in materia di sostegno alle imprese che operano nell’ambito dell’informazione locale.”

Art. 1
(*Oggetto e finalità*)

1. La Regione, con la presente legge, detta disposizioni per il sostegno alle imprese che operano nell’ambito dell’informazione locale, al fine di favorire, in attuazione dell’articolo 21 dello Statuto regionale, il pluralismo dei mezzi di informazione e di comunicazione.

2. La Regione promuove interventi finalizzati a valorizzare e sostenere l’offerta del sistema dei media e dell’informazione locale, al fine di salvaguardarne il pluralismo, la qualità, i livelli occupazionali e la professionalità degli operatori, l’innovazione organizzativa e tecnologica e l’avvio di nuove imprese.

3. La Regione promuove, altresì, la più ampia informazione sull’attività dei propri organi ed uffici garantendo la conoscenza sui programmi, le attività ed i provvedimenti degli stessi anche al fine di favorire la partecipazione democratica dei cittadini mediante iniziative di comunicazione direttamente gestite dalla Regione, dagli enti locali o dagli organi di informazione operanti nel territorio regionale.

Art. 2
(*Ambito di applicazione*)

1. Ai fini della presente legge e nel rispetto della normativa statale vigente, sono imprese che operano nell’ambito dell’informazione locale le imprese, aventi qualsiasi forma giuridica, con sede legale e operativa nel territorio della Regione, iscritte nel registro degli operatori della comunicazione, e i giornali o periodici iscritti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi, che svolgono la propria attività in uno dei seguenti ambiti:

- a) emittenza televisiva digitale terrestre (DTT);
- b) emittenza radiofonica via etere;
- c) web tv, ovvero emittenze che trasmettono esclusivamente via web;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- d) web radio, ovvero radio che trasmettono esclusivamente via web;
- e) stampa quotidiana e periodica;
- f) quotidiani e periodici on-line;
- g) agenzie di stampa quotidiana;
- h) uffici stampa;
- i) imprese di produzione e distribuzione di contenuti informativi locali.

Art. 3
(Misure di sostegno)

1. Le misure di sostegno alle imprese di cui alla presente legge sono volte a favorire la presenza e lo sviluppo delle stesse imprese, in particolare mediante:

a) la tutela del lavoro, della sua qualità e professionalità e dell'occupazione, nel rispetto della disciplina contrattuale del settore e della normativa di equa retribuzione del lavoro giornalistico;

b) la promozione dell'innovazione organizzativa e tecnologica del sistema di telecomunicazioni e radiotelevisivo e di modernizzazione del sistema di produzione e vendita di prodotti editoriali, anche promuovendo le relazioni e gli scambi fra il sistema locale ed altre realtà nazionali ed internazionali;

c) il riconoscimento della comunicazione istituzionale quale parte integrante dell'azione della pubblica amministrazione e la promozione di un'informazione locale sull'attività e il funzionamento della pubblica amministrazione stessa, al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto dei cittadini ad essere informati.

2. La Giunta regionale, annualmente, con propria deliberazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, acquisiti la proposta del Comitato di cui all'articolo 6, il parere del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) di cui alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazioni e di remittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)) e sentita la commissione consiliare competente dell'Assemblea legislativa, adotta il programma annuale degli interventi da

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

finanziare, ripartendo le risorse disponibili fra le diverse tipologie degli interventi di cui all'articolo 4.

Art. 4
(Tipologie degli interventi)

1. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge mediante interventi volti a sostenere:

a) l'innovazione tecnologica delle attrezzature e dei mezzi di produzione e la diffusione di contenuti informativi attraverso le diverse piattaforme distributive, privilegiando iniziative in regime di aggregazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, mediante contratti di rete tra imprese di cui all'articolo 2 finalizzate al comune utilizzo di locali, impianti, strutture e servizi logistici;

b) la modernizzazione del sistema regionale di produzione, distribuzione e vendita della stampa locale, quotidiana e periodica;

c) le iniziative di autoproduzione, realizzate in forma singola o associata con particolare riferimento alle micro e piccole imprese, distribuite nelle diverse piattaforme tecnologiche finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione delle tradizioni, della cultura e della storia umbra, e la promozione di informazioni afferenti la programmazione comunitaria;

d) le iniziative che favoriscono l'autoimpiego e la creazione d'impresa realizzate da giornalisti professionisti o pubblicitari di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista) disoccupati o percettori di ammortizzatori sociali che rappresentino, nel caso di costituzione di società avente qualsiasi forma giuridica, almeno il cinquanta per cento dei soci e che detengano almeno il cinquanta per cento del capitale e dei diritti di voto;

e) gli interventi che favoriscono l'occupazione dipendente a tempo indeterminato di personale giornalistico, tecnico e amministrativo.

Art. 5
(Requisiti per accedere al finanziamento degli interventi)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. Possono accedere al finanziamento degli interventi individuati dalla presente legge le imprese di cui all'articolo 2, che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) registrazione presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi, ai sensi dell'articolo 5 della l. 47/1948, da almeno due anni;

b) iscrizione nel Registro degli operatori della comunicazione (Roc) da almeno due anni;

c) iscrizione nel Registro degli operatori della comunicazione (Roc) da almeno un anno nei soli casi di nuova impresa costituita per l'inserimento e il reinserimento lavorativo di personale proveniente da imprese di cui all'articolo 2 soggette a procedure liquidatorie, procedure concorsuali ovvero interessate dalla fruizione degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa vigente;

d) sede legale, operativa nella Regione Umbria;

e) applicazione e rispetto degli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria per il personale giornalistico e non giornalistico;

f) regolarità nel pagamento degli stipendi al personale e versamento dei relativi oneri retributivi e contributivi, in conformità alla normativa vigente;

g) presenza di personale giornalistico dipendente, con versamento dei contributi all'INPGI, assunto con contratto di categoria, ad eccezione del caso di imprese costituite in qualsiasi forma giuridica in cui almeno il cinquanta per cento dei soci che detengono almeno il cinquanta per cento del capitale sociale e dei diritti di voto sia rappresentata da giornalisti professionisti o pubblicisti di cui alla l. 69/1963;

h) inquadramento degli eventuali collaboratori redazionali secondo i contratti giornalistici o retribuzione mediante equo compenso, come stabilito dalla legge 31 dicembre 2012, n. 233 (Equo compenso nel settore giornalistico).

2. In particolare, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1, per ciascun ambito di cui all'articolo 2, l'impresa deve possedere anche i seguenti requisiti:

a) per le emittenze televisive digitali terrestre (DTT):

1) copertura territoriale cadente per almeno il trenta per cento in territorio umbro in forma singola o aggregata;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni due iscritti impiegati;

3) redazione giornalistica con almeno due giornalisti;

4) trasmissione, per almeno due ore e mezza quotidiane del palinsesto diurno (ore 7:00-22:30), di informazione locale autoprodotta. Nell'ambito delle due ore e mezza di programmazione, per almeno mezz'ora, possono andare in onda contenuti autoprodotti, a titolo gratuito, da soggetti indipendenti operanti in Umbria o comunque, contenuti relativi alla tradizione, cultura, costume, territorio ed attività dell'Umbria;

b) per le emittenti radiofoniche via etere:

1) copertura territoriale per almeno il trenta per cento in territorio umbro in forma singola o aggregata;

2) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;

3) redazione giornalistica con almeno due giornalisti;

4) informazione locale autoprodotta per almeno due ore e mezza del palinsesto diurno (ore 7.00 - 22.30);

c) per le web tv:

1) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni due iscritti impiegati;

2) redazione giornalistica con almeno un giornalista;

3) trasmissione, per almeno un'ora e mezza quotidiane del palinsesto diurno (ore 7:00- 22:30), di informazione locale autoprodotta;

d) per le web radio:

1) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;

2) redazione giornalistica con almeno un giornalista dipendente;

3) informazione locale autoprodotta per almeno due ore e mezza del palinsesto diurno (ore 7.00 - 22.30);

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

e) per la stampa quotidiana:

1) prodotto diffuso a pagamento in almeno un terzo dei comuni dell'Umbria;

2) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni tre iscritti impiegati;

3) redazione giornalistica con almeno tre giornalisti;

4) informazione locale autoprodotta per almeno il sessanta per cento della propria foliazione complessiva;

f) per la stampa periodica:

1) prodotto diffuso a pagamento in almeno un terzo dei comuni dell'Umbria;

2) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni tre iscritti impiegati;

3) redazione giornalistica con almeno due giornalisti;

4) informazione locale autoprodotta per almeno il sessanta per cento della propria foliazione complessiva;

g) per i quotidiani e periodici on-line:

1) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;

2) redazione giornalistica con almeno un giornalista;

3) informazione locale autoprodotta per almeno il sessanta per cento degli articoli pubblicati;

h) per le agenzie di stampa quotidiana:

1) attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;

2) redazione giornalistica con almeno un giornalista;

3) informazione locale autoprodotta per almeno il sessanta per cento delle notizie pubblicate sui propri notiziari;

i) per gli uffici stampa:

1) attività giornalistica in forma organizzata svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni iscritto impiegato;

2) redazione giornalistica con almeno un giornalista.

3. Nel caso di imprese di cui all'articolo 2, nell'ambito delle quali la maggioranza dei soci che detiene la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nella società sia rappresentata da giornalisti professionisti o pubblicitari di cui alla l. 69/1963, non si applicano i requisiti di cui al comma 2 riferiti alla presenza di personale dipendente impiegato nelle redazioni e nell'attività giornalistica, ferma restando l'applicazione delle normative vigenti in materia.

4. Sono escluse dai finanziamenti:

a) le imprese che nell'ultimo anno di attività abbiano avviato procedure di licenziamento o abbiano adottato provvedimenti di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro a carico di personale giornalistico non riconducibili all'applicazione di ammortizzatori sociali;

b) le imprese che sono state sanzionate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione del titolo IV, capo II del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in materia di tutela dei minori, compiuta successivamente all'entrata in vigore della presente legge, nei dodici mesi antecedenti il termine per la presentazione delle domande relative agli interventi di cui all'articolo 4;

c) le emittenti di televendita;

d) le imprese i cui titolari o editori abbiano riportato condanna, anche in via non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione o contro il patrimonio mediante frode.

Art. 6

(Comitato regionale per la verifica e il monitoraggio)

1. E' istituito un Comitato regionale per la verifica e il monitoraggio degli interventi di cui alla presente legge, di seguito denominato Comitato. Il Comitato, altresì, formula proposte per il programma annuale di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Il Comitato è composto:

a) da un dirigente regionale competente in materia di attività produttive, lavoro, formazione e istruzione, con funzioni di coordinamento;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) da rappresentanti:

- 1) dell'associazione della stampa umbra;
- 2) delle associazioni degli editori e dei distributori;
- 3) dell'ordine dei giornalisti;
- 4) dell'Anci Umbria;
- 5) del Co.Re.Com.

3. La funzione di segreteria del Comitato è svolta da un dipendente della struttura regionale competente in materia di Attività produttive, lavoro, formazione e istruzione.

4. Il Comitato si riunisce con cadenza semestrale.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalità per la composizione e il funzionamento del Comitato.

6. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso o rimborso spese.

7. Per le nomine dei componenti del Comitato non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).

Art. 7

(Forme di collaborazione per l'informazione istituzionale)

1. La Regione promuove lo svolgimento delle attività di informazione istituzionale da parte degli enti del servizio sanitario regionale, delle agenzie regionali e degli enti e delle società controllate dalla Regione stessa, con strutture uniche.

2. La Regione promuove altresì la stipulazione di protocolli di intesa tra le Province, i Comuni e il Co.Re.Com per la gestione associata delle attività di informazione istituzionale.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2, fermo restando l'autonomia degli organismi interessati, sono svolte nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) ed alla l.r. 3/2000.

Art. 8

(Controllo e revoca dei finanziamenti)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. La Giunta regionale effettua il controllo sulla corretta gestione dei contributi erogati sulla base delle disposizioni della presente legge e nel rispetto della normativa statale ed europea in materia.

2. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, nel periodo intercorrente fra il riconoscimento del finanziamento e la sua completa erogazione, costituisce causa di revoca dello stesso.

3. Il mancato, totale o parziale, adempimento degli obblighi assunti dal beneficiario dei contributi concessi in applicazione della presente legge costituisce causa di revoca totale o parziale dello stesso.

4. I contributi erogati ai sensi della presente legge sono altresì revocati qualora le imprese beneficiarie non mantengano gli stessi livelli occupazionali per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi dalla data di conclusione degli interventi finanziati

Art. 9
(Aiuti di stato)

1. Le provvidenze di cui alla presente legge, ove configurino aiuti di stato, sono concesse nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato ovvero dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Art. 10
(Clausola valutativa)

(Di competenza dell'Assemblea legislativa)

1. La Giunta regionale trasmette alla commissione competente dell'Assemblea legislativa, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione contenente le informazioni finalizzate a monitorare gli interventi di erogazione dei finanziamenti previsti dalla presente legge. La relazione contiene, in particolare, le seguenti informazioni:

a) le somme stanziare e l'importo dei finanziamenti concessi, distinti per tipologia di beneficiario;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- b) il numero di domande presentate e finanziate;
- c) la modalità di svolgimento dei controlli ed i relativi esiti.

2. L'Assemblea legislativa d'intesa con il Co.Re.Com e sentite le associazioni della stampa umbra promuove con cadenza triennale la realizzazione di un rapporto sullo stato delle imprese di informazione umbre a seconda della dimensione e della distribuzione territoriale delle stesse e contiene, in particolare, informazioni su:

- a) il numero di imprese e la tipologia del servizio offerto;
- b) il numero di imprese che sono costituite nel periodo di riferimento e quelle che hanno cessato l'attività;
- c) il fatturato distinto per tipologia di attività, con particolare riferimento alle entrate derivanti dalla pubblicità.

Art. 11
(Norma finanziaria)

1. Per gli anni 2018-2020 è autorizzata la spesa annua di euro 630.000,00 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) nell'ambito delle risorse comunitarie, nazionali e regionali previste dalle azioni ed attività dei Programmi Operativi Regionali FESR (Azioni 1.3.1 e 3.4.1) ed FSE (Priorità 8.1) 2014 -2020, iscritte alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività", Titolo 2 e Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 04 "Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale", Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2018-2020.

2. Per l'anno 2018, per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1 lettera e) è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 al cui finanziamento si provvede con le risorse rivenienti dall'assegnazione di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 433 "Avviso Pubblico per le Imprese "Incentivi all'assunzione di lavoratori/lavoratrici over 30 in mobilità ovvero disoccupati o percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro con aziende cessate o in procedura concorsuale"- Approvazione Schema." a favore di Sviluppumbria S.p.A. e attualmente disponibili nel bilancio della società. La Giunta regionale con propri atti disciplina procedure, modalità e termini per l'attuazione degli

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

interventi di cui al presente comma stipulando idonea convenzione con Sviluppumbria S.p.A. per la gestione tecnico amministrativa degli adempimenti previsti dalla presente disposizione.

3. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 4 possono concorrere anche eventuali risorse residuali disponibili dei fondi di rotazione di cui alla legge regionale 18 agosto 1987, n. 40 (Istituzione di un fondo per favorire lo sviluppo dell'occupazione giovanile) e di microcredito di cui alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese), secondo le modalità e i termini definiti dalla Giunta regionale con il Programma annuale di cui al comma 2 dell'articolo 3.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Note di Riferimento

--inserire le note al testo della proposta di legge a cura della struttura
proponente—

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 12/06/2018

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA'
PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E
ISTRUZIONE
Luigi Rossetti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Fabio Paparelli ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 12/06/2018

Assessore Fabio Paparelli
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
